

**UNISS**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI CORSI POST LAUREA ED ESAMI DI STATO

Art. 1 Principi generali

1.1 Il presente Regolamento disciplina le tasse dei corsi post-laurea ed esami di Stato.

1.2 L'immatricolazione a ciascun corso post-laurea dell'Ateneo, come l'iscrizione agli anni successivi, quando prevista, è subordinata al versamento della tassa di iscrizione, comprensiva del contributo assicurativo, là dove previsto, e dell'imposta di bollo.

Il ritardo nel pagamento determina l'obbligo di corrispondere l'indennità di mora stabilita dal successivo art. 11. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle tasse universitarie dovute, inclusa l'eventuale indennità di mora per ritardato pagamento, preclude il conseguimento del titolo, la chiusura della carriera per rinuncia ed il rilascio di qualunque certificazione attestante gli atti di carriera eventualmente compiuti.

1.3 Il pagamento della prima rata della tassa di iscrizione perfeziona l'immatricolazione o l'iscrizione ed è necessario per poter compiere qualsiasi atto di carriera.

1.4 Per l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione è previsto anche il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, se dovuta ai sensi della normativa vigente in materia. Il provvedimento istitutivo o di attivazione dei corsi post laurea di cui all'art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo disciplina le tasse e i contributi di tali corsi, compresa l'eventuale applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio e l'importo del contributo per la partecipazione all'eventuale concorso di ammissione.

1.5 La tassa regionale per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 12 agosto 1997 n. 21 è determinata in conformità con quanto disposto dall'art. 18, comma 8, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e gestita secondo quanto previsto dalla Convenzione con l'Agenzia Sarda delle Entrate, ente deputato alla gestione delle attività di vigilanza, controllo e riscossione dei tributi regionali.

1.6 In caso di mancato pagamento, l'Università si riserva di avviare le attività previste dalla normativa vigente per il recupero del credito relativo a tasse e contributi universitari.

1.7 Il rimborso di tasse e contributi universitari indebitamente versati può essere richiesto mediante presentazione di apposita domanda motivata all'Ufficio Alta Formazione, entro il termine dell'anno accademico di competenza della tassa/contributo. In caso di rinuncia al corso o decadenza, non è possibile chiedere il rimborso delle tasse versate negli anni accademici fino al momento della rinuncia o decadenza.

Art. 2 Dottorati di ricerca

2.1 La tassa per l'iscrizione ad un dottorato di ricerca con borsa di studio è stabilita in € 490,00 per il primo anno di corso (importo comprensivo di tassa di iscrizione, assicurazione, imposta di bollo, e tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00) ed in € 475,00 (importo comprensivo di tassa di iscrizione, assicurazione e tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00) per gli anni successivi. Per i dottorandi senza borsa di studio la tassa è stabilita in € 230,00 per ciascun anno (importo comprensivo di assicurazione, imposta di bollo e di € 140,00 a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio).

2.2 La tassa di iscrizione deve essere versata per il primo anno entro il termine stabilito per le immatricolazioni, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno o comunque entro due



mesi dalla data di decorrenza dell'iscrizione.

In caso di scadenza del termine in giorno festivo o prefestivo, il termine è automaticamente prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.

2.3 Ulteriori contributi universitari:

2.3.1 Contributo di iscrizione al concorso: € 10,00

2.3.2 Contributo per il conseguimento titolo: € 60,00 (comprensivo delle due imposte di bollo per la presentazione della domanda di conseguimento titolo e per il rilascio della pergamena)

2.3.3 Contributo per il duplicato della pergamena: € 60,00 (comprensivo delle due imposte di bollo)

2.3.4 Contributo per la spedizione della pergamena: € 15,00 per destinazioni nazionali - € 20,00 per destinazioni estere - Paesi UE; € 30,00 per destinazioni estere - territori Extra UE.

2.3.5 Contributo per riconoscimento del titolo accademico conseguito presso un'Università straniera (area dell'Unione Europea-UE ed area non UE) da versare come segue: € 300,00 al momento dell'avvio della procedura di riconoscimento per spese di istruttoria e € 350,00 in caso di accoglimento della richiesta di riconoscimento prima del rilascio dell'attestato finale.

2.4 Nei dottorati istituiti in convenzione con altri Atenei, i dottorandi sono tenuti a versare le tasse dovute all'Ateneo sede amministrativa del Corso, salvo diverso accordo previsto in sede di Convenzione. In caso di dottorati internazionali, i dottorandi sono comunque tenuti a versare le tasse dovute all'Università degli Studi di Sassari, salvo diverso accordo previsto nell'apposita Convenzione con l'Ateneo estero.

2.5 In caso di frequenza congiunta di un corso di dottorato e di una scuola di specializzazione medica, il dottorando è tenuto a pagare le tasse dovute sia per la frequenza del corso di dottorato che per la frequenza della scuola di specializzazione.

2.6 Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative ad ogni anno di iscrizione, ivi compreso il pagamento dell'eventuale indennità di mora, se dovuta, non potranno proseguire la carriera e, conseguentemente, non saranno abilitati a:

2.6.1 sostenere gli esami per l'ammissione all'anno successivo del corso;

2.6.2 sostenere l'esame per il conseguimento del titolo;

2.6.3 svolgere periodi di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri;

2.6.4 ottenere maggiorazioni della borsa per periodi di permanenza all'estero, anche se precedentemente autorizzati;

2.6.5 partecipare a gruppi di ricerca e presentare domanda di finanziamento;

2.6.6 ottenere certificazioni;

2.6.7 presentare domanda per l'assegnazione di borse o premialità;

2.6.8 presentare altre istanze comunque legate alla posizione di dottorando;

2.6.9 esercitare la rappresentanza negli organi collegiali.

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa non possono essere registrati in carriera.

2.7 Lo studente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione ma è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo. Relativamente agli ulteriori contributi universitari di cui al comma 3 del presente articolo è sempre tenuto al versamento del contributo per la spedizione della pergamena, qualora la richieda, del contributo di iscrizione ai concorsi e del contributo per il riconoscimento del titolo accademico estero.

2.8 Il personale tecnico-amministrativo, dipendente o assimilato, in servizio presso l'Università degli Studi di Sassari, iscritto e in corso, che ne faccia richiesta è tenuto al pagamento del contributo annuale unico di iscrizione di € 100,00, dell'imposta di bollo, del contributo assicurativo e della tassa regionale per il diritto allo studio.

2.9 Il dottorando che ottenga la sospensione dagli obblighi di frequenza del corso di dottorato nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo sui corsi di Dottorato di Ricerca e dalla normativa nazionale vigente in materia non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero



periodo della sospensione.

2.10 I dottorandi Borsisti di Stati Esteri sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dell'assicurazione. Sono, tuttavia, tenuti al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.

Art. 3

Scuole di specializzazione di area medica

3.1 Per l'iscrizione alle scuole di specializzazione di area medica la tassa è stabilita in € 990,00 per ciascun anno accademico (importo comprensivo di tassa di iscrizione, contributo di laboratorio, tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo).

3.2 L'importo sopra indicato deve essere corrisposto in due rate: la prima rata è stabilita in € 530,00; la seconda rata, comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio, è stabilita in € 460,00.

3.3 La prima rata deve essere obbligatoriamente versata entro la scadenza dei termini per l'immatricolazione. La seconda rata deve essere obbligatoriamente versata per ogni anno accademico entro il 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima dell'espletamento dell'esame di passaggio all'anno successivo o del conseguimento del titolo.

3.4 Ulteriori contributi universitari:

3.4.1 Contributo per il conseguimento titolo: € 60,00 (comprensivo delle due imposte di bollo per la presentazione della domanda di conseguimento titolo e per il rilascio della pergamena)

3.4.2 Contributo per il duplicato della pergamena: € 60,00 (comprensivo delle due imposte di bollo)

3.4.3 Contributo per trasferimento presso altro Ateneo: € 100,00

3.4.4 Contributo per la spedizione della pergamena: € 15,00 per destinazioni nazionali - € 20,00 per destinazioni estere - Paesi UE; € 30,00 per destinazioni estere - territori Extra UE.

3.5 Per le scuole di specializzazione istituite in convenzione con altri Atenei, gli specializzandi sono tenuti a versare le tasse dovute all'Ateneo sede amministrativa della Scuola, salvo diverso accordo previsto in sede di convenzione.

3.6 In caso di frequenza congiunta di una scuola di specializzazione medica e di un corso di dottorato, lo specializzando è tenuto a pagare le tasse dovute sia per la frequenza del corso di dottorato che per la frequenza della scuola di specializzazione.

3.7 Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative ad ogni anno di iscrizione, ivi compreso il pagamento dell'eventuale indennità di mora, se dovuta, non potranno proseguire la carriera e, conseguentemente, non saranno abilitati a:

3.7.1 sostenere gli esami per l'ammissione all'anno successivo del corso e firmare il relativo contratto;

3.7.2 sostenere l'esame per il conseguimento del titolo;

3.7.3 svolgere periodi di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri;

3.7.4 ottenere certificazioni;

3.7.5 ottenere il trasferimento presso altro Ateneo;

3.7.6 presentare altre istanze comunque legate alla propria posizione di specializzando;

3.7.7 esercitare la rappresentanza negli organi collegiali;

3.7.8 presentare domanda di partecipazione a progetti di mobilità internazionale.

Gli esami eventualmente sostenuti prima di avere regolarizzato la posizione amministrativa non possono essere registrati in carriera.

3.8 Lo studente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione ma è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo. Relativamente agli ulteriori contributi universitari di cui al comma 4 del presente articolo è sempre tenuto al



versamento dell'imposta di bollo e del contributo per la spedizione della pergamena di specializzazione, qualora la richieda.

3.9 Lo specializzando che ottenga la sospensione dagli obblighi di frequenza della Scuola di Specializzazione nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per le Scuole di Specializzazione di area medica e dalla normativa nazionale vigente in materia non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero periodo della sospensione.

Art. 4

Scuole di specializzazione di area sanitaria non medica

4.1 Per l'iscrizione alle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica la tassa per ciascun anno accademico è stabilita complessivamente in € 1.064,00 (importo comprensivo di tassa di iscrizione, imposta di bollo, copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, contributo a favore del centro autonomo di spesa e tassa regionale per il diritto allo studio).

4.2 L'importo sopra indicato deve essere corrisposto in due rate: la prima rata è stabilita in € 604,00; la seconda rata, comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio, è stabilita in € 460,00.

4.3 La prima rata deve essere obbligatoriamente versata entro la scadenza dei termini per l'immatricolazione. La seconda rata deve essere obbligatoriamente versata per ogni anno accademico entro il 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima dell'espletamento dell'esame di passaggio all'anno successivo o del conseguimento del titolo.

4.4 Ulteriori contributi universitari:

4.4.1 Contributo per il conseguimento titolo: € 60,00 (comprensivo delle due imposte di bollo per la presentazione della domanda di conseguimento titolo e per il rilascio della pergamena);

4.4.2 Contributo per il duplicato della pergamena: € 60,00 (comprensivo delle due imposte di bollo);

4.4.3 Contributo per trasferimento presso altro Ateneo: € 100,00;

4.4.4 Contributo per la spedizione della pergamena: € 15,00 per destinazioni nazionali - € 20,00 per destinazioni estere - Paesi UE; € 30,00 per destinazioni estere - territori Extra UE;

4.4.5 Contributo per riconoscimento del titolo accademico conseguito presso un'Università straniera (area dell'Unione Europea-UE ed area non UE) da versare come segue: € 300,00 al momento dell'avvio della procedura di riconoscimento per spese di istruttoria e € 350,00 in caso di accoglimento della richiesta di riconoscimento prima del rilascio dell'attestato finale;

4.4.6 Contributo di iscrizione al concorso: € 10,00 (ad eccezione delle prove di ammissione organizzate da enti terzi, per le quali vale quanto stabilito dallo specifico bando).

4.5 Per le scuole di specializzazione istituite in convenzione con altri Atenei, gli specializzandi sono tenuti a versare le tasse dovute all'Ateneo sede amministrativa della Scuola, salvo diverso accordo previsto in sede di convenzione.

4.6 Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative ad ogni anno di iscrizione, non potranno proseguire la carriera e, conseguentemente, non saranno abilitati a:

4.6.1 sostenere gli esami per l'ammissione all'anno successivo del corso;

4.6.2 sostenere l'esame per il conseguimento del titolo;

4.6.3 svolgere periodi di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri;

4.6.4 ottenere certificazioni;

4.6.5 ottenere il trasferimento presso altro Ateneo;

4.6.6 presentare altre istanze comunque legate alla propria posizione di specializzando;

4.6.7 esercitare la rappresentanza negli organi collegiali;

4.6.8 presentare domanda di partecipazione a progetti di mobilità internazionale.

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa non



possono essere registrati in carriera.

4.7 Lo studente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione ma è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo. Relativamente agli ulteriori contributi universitari di cui al comma 4 del presente articolo è sempre tenuto al versamento dell'imposta di bollo, del contributo per la spedizione della pergamena, qualora la richieda, del contributo di iscrizione ai concorsi e del contributo per il riconoscimento del titolo accademico estero.

4.8 Il personale tecnico-amministrativo, dipendente o assimilato, in servizio presso l'Università degli Studi di Sassari, iscritto e in corso, che ne faccia richiesta, è tenuto al pagamento del contributo annuale unico di iscrizione di € 100,00, dell'imposta di bollo, del contributo assicurativo e della tassa regionale per il diritto allo studio.

4.9 Lo specializzando che ottenga la sospensione dagli obblighi di frequenza della Scuola di Specializzazione nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente in materia non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero periodo della sospensione.

Art. 5

Scuole di specializzazione di area veterinaria

5.1 Per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione di area veterinaria la tassa è stabilita complessivamente in € 2.450,00 per ciascun anno accademico (importo comprensivo di contributo di Ateneo, imposta di bollo, copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, contributo a favore del centro autonomo di spesa e tassa regionale per il diritto allo studio).

5.2 L'importo sopra indicato deve essere corrisposto in due rate: la prima rata è stabilita in € 1.410,00, la seconda rata, comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio, è stabilita in € 1.040,00.

5.3 La prima rata deve essere obbligatoriamente versata entro la scadenza dei termini per l'immatricolazione. La seconda rata deve essere obbligatoriamente versata per ogni anno accademico entro il 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima dell'espletamento dell'esame di passaggio all'anno successivo o del conseguimento del titolo.

5.4 Ulteriori contributi universitari:

5.4.1 Contributo di iscrizione al concorso: € 10,00 (ad eccezione delle prove di ammissione organizzate da enti terzi, per le quali vale quanto stabilito dallo specifico bando);

5.4.2 Contributo per il conseguimento titolo: € 60,00 (comprensivo delle due imposte di bollo per la presentazione della domanda di conseguimento titolo e per il rilascio della pergamena);

5.4.3 Contributo per il duplicato della pergamena: € 60,00 (comprensivo delle due imposte di bollo);

5.4.4 Contributo per la spedizione della pergamena: € 15,00 per destinazioni nazionali - € 20,00 per destinazioni estere - Paesi UE; € 30,00 per destinazioni estere - territori Extra UE;

5.4.5 Contributo per trasferimento presso altro Ateneo: € 100,00;

5.4.6 Contributo per l'iscrizione in qualità di ripetente: € 250,00;

5.4.7 Contributo per riconoscimento del titolo accademico conseguito presso un'Università straniera (area dell'Unione Europea-UE ed area non UE) da versare come segue: € 300,00 al momento dell'avvio della procedura di riconoscimento per spese di istruttoria e € 350,00 in caso di accoglimento della richiesta di riconoscimento prima del rilascio dell'attestato finale.

5.5 Per le scuole di specializzazione istituite in convenzione con altri Atenei, gli specializzandi sono tenuti a versare le tasse dovute all'Ateneo sede amministrativa della scuola, salvo diverso accordo previsto in sede di convenzione.

5.6 Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative ad ogni anno di



iscrizione, non potranno proseguire la carriera e, conseguentemente, non saranno abilitati a:

- 5.6.1** sostenere gli esami per l'ammissione all'anno successivo del corso;
- 5.6.2** sostenere l'esame per il conseguimento del titolo;
- 5.6.3** svolgere periodi di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri;
- 5.6.4** ottenere certificazioni;
- 5.6.5** ottenere il trasferimento presso altro Ateneo;
- 5.6.6** presentare altre istanze comunque legate alla propria posizione di specializzando;
- 5.6.7** esercitare la rappresentanza negli organi collegiali;
- 5.6.8** presentare domanda di partecipazione a progetti di mobilità internazionale.

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa non possono essere registrati in carriera.

5.7 Lo studente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione ma è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo. Relativamente agli ulteriori contributi universitari di cui al comma 4 del presente articolo è sempre tenuto al versamento dell'imposta di bollo, del contributo per la spedizione della pergamena, qualora la richieda, del contributo di iscrizione ai concorsi e del contributo per il riconoscimento del titolo accademico estero.

5.8 Il personale tecnico-amministrativo, dipendente o assimilato, in servizio presso l'Università degli Studi di Sassari, iscritto ed in corso, che ne faccia richiesta, è tenuto al pagamento del contributo annuale unico di iscrizione di € 100,00, dell'imposta di bollo, della copertura assicurativa e della tassa regionale per il diritto allo studio.

5.9 Lo specializzando che ottenga la sospensione dagli obblighi di frequenza della Scuola di Specializzazione nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per le Scuole di Specializzazione di area veterinaria e dalla normativa nazionale vigente in materia non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero periodo della sospensione.

Art. 6

Scuola di specializzazione per le professioni legali

6.1 Per l'iscrizione alla Scuola di specializzazione per le Professioni Legali la tassa per ciascun anno accademico è stabilita complessivamente in € 1.400,00 (importo comprensivo di tassa di iscrizione, imposta di bollo, copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, contributo per il centro autonomo di spesa, tassa regionale per il diritto allo studio).

6.2 L'importo sopra indicato deve essere corrisposto in due rate: la prima rata è stabilita in € 745,00; la seconda rata, comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio, è stabilita in € 655,00.

6.3 La prima rata deve essere obbligatoriamente versata entro la scadenza dei termini per l'immatricolazione. La seconda rata deve essere obbligatoriamente versata per ogni anno accademico entro il 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima della conclusione del primo anno di corso o del conseguimento del titolo.

6.4 Ulteriori contributi universitari:

6.4.1 Contributo di iscrizione al concorso: € 10,00;

6.4.2 Contributo per il conseguimento titolo: € 60,00 (comprensivo delle due imposte di bollo per la presentazione della domanda di conseguimento titolo e per il rilascio della pergamena);

6.4.3 Contributo per il duplicato della pergamena: € 60,00 (comprensivo delle due imposte di bollo);

6.4.4 Contributo per trasferimento presso altri Atenei: € 100,00;

6.4.5 Contributo per la spedizione della pergamena: € 15,00 per destinazioni nazionali - € 20,00 per destinazioni estere - Paesi UE; € 30,00 per destinazioni estere - territori Extra UE.



6.5 Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse relative ad ogni anno di iscrizione, non potranno proseguire la carriera e, conseguentemente, non saranno abilitati a:

- 6.5.1** sostenere gli esami di profitto;
- 6.5.2** sostenere l'esame per il conseguimento del titolo;
- 6.5.3** svolgere periodi di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri;
- 6.5.4** ottenere certificazioni;
- 6.5.5** ottenere il trasferimento presso altro Ateneo;
- 6.5.6** presentare altre istanze comunque legate alla propria posizione di specializzando;
- 6.5.7** esercitare la rappresentanza negli organi collegiali;
- 6.5.8** presentare domanda di partecipazione a progetti di mobilità internazionale.

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa non possono essere registrati in carriera.

6.6 Lo studente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione ma è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo. Relativamente agli ulteriori contributi universitari di cui al comma 4 del presente articolo è sempre tenuto al versamento dell'imposta di bollo, del contributo per la spedizione della pergamena, qualora la richieda, del contributo di iscrizione ai concorsi e del contributo per il riconoscimento del titolo accademico estero.

6.7 Il personale tecnico-amministrativo, dipendente o assimilato, in servizio presso l'Università degli Studi di Sassari, iscritto ed in corso, che ne faccia richiesta, è tenuto al pagamento del contributo annuale unico di iscrizione di € 100,00, dell'imposta di bollo, della copertura assicurativa e della tassa regionale per il diritto allo studio.

6.8 Lo specializzando che ottenga la sospensione dagli obblighi di frequenza del corso nei casi previsti dai Regolamenti di Ateneo e dalla normativa nazionale vigente in materia non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero periodo della sospensione.

Art. 7

Scuola di specializzazione in Beni archeologici

7.1 Per l'iscrizione alla scuola di specializzazione in Beni archeologici la tassa per ciascun anno accademico è stabilita in € 910,00 (importo comprensivo di tassa di iscrizione, imposta di bollo, copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, tassa regionale per il diritto allo studio).

7.2 L'importo sopra indicato deve essere corrisposto in due rate: la prima rata è stabilita in € 430,00; la seconda rata, comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio, è stabilita in € 480,00.

7.3 La prima rata deve essere obbligatoriamente versata entro la scadenza dei termini per l'immatricolazione. La seconda rata deve essere obbligatoriamente versata per ogni anno accademico entro il 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima della conclusione del primo anno di corso o del conseguimento del titolo.

7.4 Ulteriori contributi universitari:

7.4.1 Contributo di iscrizione al concorso: € 10,00;

7.4.2 Contributo per il conseguimento titolo: € 60,00 (comprensivo delle due imposte di bollo per la presentazione della domanda di conseguimento titolo e per il rilascio della pergamena);

7.4.3 Contributo per il duplicato della pergamena € 60,00 (comprensivo delle due imposte di bollo);

7.4.4 Contributo per trasferimento presso altro Ateneo: € 100,00;

7.4.5 Contributo per riconoscimento del titolo accademico conseguito presso un'Università straniera (area dell'Unione Europea-UE ed area non UE) da versare come segue: € 300,00 al



momento dell'avvio della procedura di riconoscimento per spese di istruttoria e € 350,00 in caso di accoglimento della richiesta di riconoscimento prima del rilascio dell'attestato finale;

7.4.6 Contributo per la spedizione della pergamena: € 15,00 per destinazioni nazionali - € 20,00 per destinazioni estere - Paesi UE; € 30,00 per destinazioni estere - territori Extra UE.

7.5 Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative ad ogni anno di iscrizione, non potranno proseguire la carriera e, conseguentemente, non saranno abilitati a:

7.5.1 sostenere gli esami di profitto;

7.5.2 sostenere l'esame per il conseguimento del titolo;

7.5.3 svolgere periodi di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri;

7.5.4 ottenere certificazioni;

7.5.5 ottenere il trasferimento presso altro Ateneo;

7.5.6 presentare altre istanze comunque legate alla propria posizione di specializzando;

7.5.7 esercitare la rappresentanza negli organi collegiali;

7.5.8 presentare domanda di partecipazione a progetti di mobilità internazionale.

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa non possono essere registrati in carriera.

7.6 Lo studente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione ma è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo. Relativamente agli ulteriori contributi universitari di cui al comma 4 del presente articolo è sempre tenuto al versamento dell'imposta di bollo, del contributo per la spedizione della pergamena, qualora la richieda, del contributo di iscrizione ai concorsi e del contributo per il riconoscimento del titolo accademico estero.

7.7 Il personale tecnico-amministrativo, dipendente o assimilato, in servizio presso l'Università degli Studi di Sassari, iscritto ed in corso, che ne faccia richiesta, è tenuto al pagamento del contributo annuale unico di iscrizione di € 100,00, dell'imposta di bollo, della copertura assicurativa e della tassa regionale per il diritto allo studio.

7.8 Lo specializzando che ottenga la sospensione dagli obblighi di frequenza del corso nei casi previsti dai Regolamenti di Ateneo e dalla normativa nazionale vigente in materia non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero periodo della sospensione.

Art. 8

Master di 1° e di 2° livello

8.1 La tassa di iscrizione ai Master di 1° e 2° livello, come l'eventuale suddivisione in rate e la loro quantificazione, viene determinata nel Bando di concorso del singolo Master.

8.2 La tassa di iscrizione, o l'eventuale prima rata della tassa, qualora sia prevista la corresponsione in più rate, comprensiva della quota a favore dell'ateneo pari a € 475,00, dell'imposta di bollo, del contributo assicurativo deve essere obbligatoriamente versata in sede di immatricolazione, e comunque entro il termine indicato nel bando.

8.3 L'immatricolazione si perfeziona con il pagamento della tassa prevista, salvo quanto diversamente stabilito nelle convenzioni con eventuali partner.

8.4 Le eventuali rate della tassa di iscrizione successive alla prima devono essere obbligatoriamente versate per ogni anno accademico prima dell'espletamento dell'esame di passaggio all'anno successivo (se previsto) e comunque prima della conclusione del primo anno di corso, qualora il Master non si esaurisca in un solo anno, o in ogni caso prima del conseguimento del titolo.

8.5 Lo studente con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato totalmente dal pagamento del contributo unico di iscrizione ma è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo. Relativamente agli



ulteriori contributi universitari di cui al comma 8 del presente articolo è sempre tenuto al versamento dell'imposta di bollo, del contributo per la spedizione della pergamena, qualora la richieda, del contributo di iscrizione ai concorsi e del contributo per il riconoscimento del titolo accademico estero.

8.6 Non è prevista in nessun caso la restituzione delle tasse e contributi pagati per Master attivati.

8.7 Il bando di concorso del singolo Master può prevedere la possibilità di frequenza da parte di uditori, in possesso di un titolo italiano e/o straniero, interessati ad acquisire competenze sulle tematiche oggetto del Master. In tal caso il bando può prevedere tasse di iscrizione per uditori diverse da quelle stabilite per gli iscritti.

8.8 Ulteriori contributi universitari:

8.8.1 Contributo di iscrizione al concorso: € 10,00 (ad eccezione delle prove di ammissione organizzate da enti terzi e per le quali ci si riferisce al bando specifico);

8.8.2 Contributo per il conseguimento titolo: € 60,00 (comprensivo delle due imposte di bollo per la presentazione della domanda di conseguimento titolo e per il rilascio della pergamena);

8.8.3 Contributo per il duplicato della pergamena: € 60,00 (comprensivo delle due imposte di bollo);

8.8.4 Contributo per riconoscimento del titolo accademico conseguito presso un'Università straniera (area dell'Unione Europea-UE ed area non UE) da versare come segue: € 300,00 al momento dell'avvio della procedura di riconoscimento per spese di istruttoria e € 350,00 in caso di accoglimento della richiesta di riconoscimento prima del rilascio dell'attestato finale;

8.8.5 Contributo per la spedizione della pergamena: € 15,00 per destinazioni nazionali - € 20,00 per destinazioni estere - Paesi UE; € 30,00 per destinazioni estere - territori Extra UE.

8.9 Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative ad ogni anno di iscrizione, non potranno proseguire la carriera e, conseguentemente, non saranno abilitati a:

8.9.1 sostenere gli esami di profitto;

8.9.2 sostenere l'esame per il conseguimento del titolo;

8.9.3 svolgere periodi di studio presso strutture o enti di ricerca italiani o stranieri;

8.9.4 ottenere certificazioni;

8.9.5 presentare altre istanze comunque legate alla propria posizione di studente iscritto;

8.9.6 esercitare la rappresentanza in eventuali organi collegiali.

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa non possono essere registrati in carriera.

8.10 Il bando di concorso del singolo Master può prevedere per il personale tecnico-amministrativo, dipendente o assimilato, in servizio presso l'Università degli Studi di Sassari tasse di iscrizione diverse da quelle stabilite per gli altri iscritti.

8.11 In caso di sospensione degli obblighi di frequenza del Master nei casi previsti dai Regolamenti di Ateneo e dalla normativa nazionale vigente in materia le tasse di iscrizione non sono dovute per tutto il periodo della sospensione.

Art. 9

Corsi di formazione, Alta Formazione ed altre attività formative

9.1 Ferma restando l'applicazione dei principi generali di cui all'art. 1 del presente Regolamento, le tasse dei corsi post laurea di cui all'art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo sono disciplinate, nel rispetto della normativa vigente, nei singoli provvedimenti istitutivi o di attivazione di ciascun corso.



Art. 10

Esami di Stato

10.1 Per l'importo ed il pagamento del contributo di partecipazione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di una professione si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Carriere Studenti per l'anno accademico di riferimento.

10.2 Oltre al contributo di partecipazione, il candidato è tenuto al pagamento della tassa erariale di € 49,58, secondo le modalità indicate nel bando, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/1990, e successive modifiche.

10.3 I candidati non potranno essere ammessi a sostenere la prova in caso di mancato versamento dell'importo dovuto.

10.4 Le domande di partecipazione presentate oltre il termine indicato dal bando dovranno essere indirizzate al Rettore e potranno essere accettate solo se supportate da gravi e giustificati motivi. In caso di accettazione della domanda tardiva, sempre se antecedente rispetto alla data di svolgimento della prima prova indicata nel bando, il candidato dovrà versare un contributo per indennità di mora di € 50,00.

10.5 I candidati che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono risultati assenti alle prove, possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine una nuova domanda entro la data prevista dal bando, facendo riferimento alle ricevute di pagamento del contributo di partecipazione e della tassa erariale già allegate alla precedente istanza. In caso di assenza alle prove della seconda sessione, e in tutti i casi di mancato superamento delle prove, la tassa e il contributo dovranno essere nuovamente versati dal candidato in sede di iscrizione alla nuova sessione. In nessun caso la tassa e il contributo versati potranno essere rimborsati.

10.6 Per il ritiro della pergamena è previsto il pagamento dell'imposta di bollo. In caso di richiesta di un duplicato è richiesto il pagamento di un contributo di € 30,00. Per la spedizione della pergamena, su richiesta dell'interessato, è previsto inoltre il pagamento del seguente contributo: € 15,00 per destinazioni nazionali - € 20,00 per destinazioni estere - Paesi UE; € 30,00 per destinazioni estere - territori Extra UE.

Art. 11

Indennità di mora per il ritardato pagamento

11.1 Il ritardato pagamento della tassa di iscrizione comporta l'applicazione dell'indennità di mora nella misura di:

- € 15,00 per un ritardo inferiore o pari a 10 giorni;
- € 50,00 per un ritardo compreso fra 11 e 30 giorni;
- € 100,00 per un ritardo compreso tra 31 e 90 giorni;
- € 180,00 per un ritardo superiore a 90 giorni.

Art. 12

Beneficiari e idonei di borsa di studio ERSU

12.1 Per i destinatari di borse ERSU, beneficiari o idonei, iscritti ai corsi di cui al presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dai bandi ERSU relativi agli anni accademici di riferimento.

12.2 Lo studente beneficiario e lo studente idoneo non beneficiario della borsa di studio regionale (ERSU) sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione, del contributo assicurativo e della tassa regionale per il diritto allo studio per il relativo anno accademico; è invece dovuta l'imposta



di bollo. L'Amministrazione provvederà ad attribuire l'esonero allo studente non appena l'ERSU renderà disponibili le graduatorie di merito definitive. Lo studente avrà diritto al rimborso della tassa di iscrizione eventualmente già versata. Nel caso di revoca dello status di beneficiario o di idoneo non beneficiario della borsa di studio regionale lo studente sarà tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione per il relativo anno accademico e in questo caso le scadenze per il pagamento della tassa verranno opportunamente differite per non incorrere nell'applicazione della indennità di mora per ritardato pagamento.

Art. 13

Modalità di pagamento

13.1 Il pagamento delle tasse universitarie dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti dall'iniziativa PAGOPA presso gli istituti aderenti.

13.2 L'Università non invia alcun bollettino al domicilio dello studente.

Art. 14

Norme transitorie

14.1 Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 (A.A. 2023/2024 per le Scuole di specializzazione dell'area medica, sanitaria e veterinaria) e comunque dal 1 novembre 2024, sia agli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso post laurea presso l'Università degli Studi di Sassari sia agli studenti già immatricolati che si iscrivono agli anni successivi.